

CONDIZIONI GENERALI

DELL'ASSICURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI DELLA SOCIETÀ GRENKE

A. SEZIONE GENERALE

1. Le seguenti condizioni si intendono concordate ed accettate nel momento in cui il bene, che viene concesso in locazione al cliente, è incluso nella polizza multirischi dei beni patrimoniali offerta dalla GRENKE.

2. Le prestazioni assicurative, in generale, coprono i costi di ripristino del bene in caso di danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose date in locazione ai conduttori, fornendo, in particolare, un sostituto equivalente allo stesso in base al valore commerciale del bene nel momento in cui si è verificato il danno. La copertura pertanto non è fornita in modalità "nuovo per vecchio".

3. La polizza offre, di massima, una protezione assicurativa secondaria, ovvero valida solo nel caso in cui la copertura assicurativa non sia fornita da altre fonti.

4. Per ogni sinistro verificatosi è previsto il pagamento delle seguenti franchigie:

// Relativamente ai danni causati da furto, rapina, caduta accidentale, atti vandalici e/o dolosi, l'indennizzo avverrà previa detrazione di una percentuale massima del 15% dell'indennizzo stesso, con un minimo di 150,00 euro + IVA;

// Relativamente ai danni causati da fenomeno elettrico di origine esterna, l'indennizzo avverrà previa detrazione di una percentuale massima del 25% dell'indennizzo stesso, con un minimo di 150,00 euro + IVA;

// Relativamente agli impianti di videosorveglianza e di allarme posti all'esterno, per i danni causati da atti vandalici o dolosi e da qualsiasi evento atmosferico l'indennizzo avverrà previa detrazione di una percentuale massima del 25% dell'indennizzo stesso, con un minimo di 150,00 euro + IVA.

// Relativamente ad ogni altra causa è prevista una franchigia minima di 150,00 euro + IVA per ogni sinistro verificatosi

B. RISCHI ASSICURATI/ESCLUSIONI

1. La copertura assicurativa copre i rischi di danneggiamento o distruzione del materiale dovuti a eventi non prevedibili nel tempo da parte del cliente, nonché in caso di perdita del bene assicurato a causa di furto, furto con scasso o saccheggio. Gli eventi sono considerati imprevedibili se né l'utilizzatore finale, né i suoi rappresentanti, li hanno previsti per tempo, o avrebbero potuto prevederli con la conoscenza tecnica necessaria per l'attività svolta in ambito professionale. In tal senso solo gravi negligenze saranno considerate pregiudizievoli e ciò comporterà la decurtazione dell'indennizzo in proporzione alla gravità del danno causato dall'utilizzatore finale.

L'indennizzo viene corrisposto in caso di danneggiamento o distruzione del bene (danni materiali) derivanti da cause quali:

- danni accidentali derivanti dalla manipolazione dei beni;
- tensione eccessiva, induzione elettromagnetica, cortocircuiti;
- incendio, fulmine, esplosione o scoppio (ivi inclusi i danni causati dall'acqua in caso di spegnimento di incendi, demolizione, lavori di disinquinamento o perdita del bene nel corso di tali eventi);
- acqua, umidità, inondazioni;
- atti dolosi di terzi, sabotaggio, vandalismo;
- forza maggiore;
- difetti di design, difetti del materiale, difetti di lavorazione;

2. Fenomeni elettrici di origine esterna:

I danni imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che i macchinari assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e di stabilizzazione (trasformatori, stabilizzatori, sistemi di continuità) e l'impianto elettrico e di messa a terra sia a norma di legge.

3. Salvo diversamente concordato, verranno indennizzati i danni a tubi, (ad esempio cinescopi, tubi ad alta frequenza, tubi laser) e foto conduttori (cilindri di selenio) solo nel caso che il danno sia dovuto a una delle seguenti cause:

- incendio, fulmine, esplosione, sempreché tali rischi possano essere coperti dalla polizza contro gli incendi;
- furto con scasso, rapina, atti di vandalismo solo nella misura in cui sia prevista relativa copertura dalla polizza contro i furti con scasso e rapina;
- scoppio di tubazioni sempreché tale rischio di copertura sia previsto dalla polizza contro i danni domestici causati dall'acqua.

4. Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- causati da dolo o colpa grave del conduttore o delle persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
- causati da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo;
- causati da esplosioni e radiazioni nucleari;
- causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche;
- causati da deperimento, logoramento, corrosione o ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il venditore;

- verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio;
- causati dall'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;

C. BENI ASSICURATI/BENI NON ASSICURATI

1. La copertura assicurativa riguarda i seguenti beni oggetto del contratto di locazione:

- attrezzature e impianti di informatica, tecnologia delle comunicazioni, tecnologia medica;
- altre attrezzature o apparecchi elettronici ed elettrotecnici;
- macchinari industriali e altre attrezzature e apparecchi tecnici di ingegneria domestica, tecnologia di movimentazione di merci sfuse e tecnologia dei trasporti;
- arredi e apparecchiature per l'ufficio.

2. Salvo altrimenti concordato, la copertura assicurativa include i dati (per la lettura ottica) solo se necessari per funzioni basilari del bene patrimoniale assicurato (dati di programmi di sistema provenienti da sistemi operativi o altri dati di pari livello).

3. Beni patrimoniali all'interno di autoveicoli

A causa dell'elevato rischio di furto, i beni mobili all'interno di autoveicoli sono assicurati solo se incorporati all'interno dell'abitacolo del veicolo oppure se collocati al chiuso nel vano portaoggetti oppure nel bagagliaio del veicolo in modo che non siano visibili, e solo qualora il veicolo sia stato adeguatamente chiuso a chiave.

4. La copertura assicurativa non copre i seguenti beni:

- articoli ausiliari e da lavoro, articoli di consumo e attrezzi da lavoro, quali liquidi di sviluppo, reagenti, pigmenti organici, sostanze estinguenti e refrigeranti, nastri inchiostrotori, pellicole, portanti video e sonore, combinazioni di fogli di alluminio, carta preparata, supporti per caratteri, dischi con denti, pipette, vaschette sostituibili, tubi per reagenti.
- altri componenti che normalmente devono essere sostituiti nel corso del ciclo di vita dei beni assicurati, ad esempio fusibili, sorgenti luminose, batterie non ricaricabili, filtri composti e cartucce.
- Manutenzione: le spese per interventi di manutenzione ordinaria non rientrano nell'ambito della copertura assicurativa. Nello specifico, tali spese si riferiscono alla sostituzione di elementi strutturali e insiemi di componenti, il cui danneggiamento non derivi in modo dimostrabile da un evento esterno coperto dall'assicurazione. Rientrano negli interventi di manutenzione ordinaria ai sensi delle condizioni del presente contratto i seguenti servizi:

// controlli di sicurezza; -manutenzione ordinaria preventiva;
// rimozione di difetti dovuti a logoramento;
// riparazione di danni risultanti dal normale funzionamento e non provocati da cause esterne.

D. SEDE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Per i beni destinati ad installazione fissa, la sede della copertura assicurativa è quella indicata dal cliente nel contratto di locazione. Per i beni considerati mobili, la copertura assicurativa ha validità a livello mondiale.

E. SINISTRO – OBBLIGHI

1. Il conduttore deve dare avviso del sinistro alla società GRENKE, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., utilizzando l'apposito modulo di sinistro messo a disposizione da GRENKE e scaricabile dal portale clienti.

2. Il modulo di sinistro dovrà riportare le seguenti informazioni:

// nome e indirizzo del cliente;
// numero di polizza nel caso in cui esista un'altra copertura assicurativa;
// luogo e ora dell'evento;
// descrizione dettagliata dell'evento;
// numero di beni danneggiati;
// descrizione dettagliata di ogni bene danneggiato;
// tipo di danno.

- per danni riparabili: preventivo della riparazione del bene danneggiato;
- per danni non riparabili: l'indicazione di "danno totale"
- per danni causati da atti dolosi di terzi (es. furto) e danni causati da incendi, il cliente è tenuto a sporgere denuncia alle autorità competenti e a trasmetterne copia alla società GRENKE.

3. Custodia: Il materiale e i componenti danneggiati devono essere custoditi e tenuti a disposizione per un'eventuale ispezione. La scena dell'evento deve rimanere inalterata finché l'assicuratore o la società GRENKE non avrà provveduto alla perizia dei danni oppure non abbia espressamente rinunciato ad essa o non abbia regolato il danno.

F. PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO / RISOLUZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ / ESONERO DA RESPONSABILITÀ

1. L'obbligo da parte del cliente di sostenere i costi della polizza e le modalità di pagamento della stessa sono stabiliti dalle clausole del contratto di locazione. In alternativa il cliente ha la facoltà di scegliere una copertura assicurativa a sua discrezione in conformità alle disposizioni del contratto di locazione.

2. Se il pagamento del costo assicurativo non è stato effettuato al momento del verificarsi dell'evento assicurato, il conduttore perde il diritto alle prestazioni assicurative.

3. Se il costo assicurativo non viene corrisposto puntualmente, la società GRENKE ha la facoltà di concedere una proroga di pagamento di 2 settimane, inviando al cliente una comunicazione di risoluzione contrattuale in caso di ulteriore inadempimento. Se un evento assicurato si verifica dopo la risoluzione del contratto di locazione, qualsiasi diritto alle prestazioni assicurative decadrà.

4. Indipendentemente dalle disposizioni precedenti, la società GRENKE ha, in qualsiasi momento, la facoltà di richiedere la conclusione della polizza personale del cliente conformemente a quanto previsto dal contratto.

G. DISPOSIZIONI FINALI

1. In ottemperanza al contratto di locazione, il cliente che assicura i beni per conto proprio è obbligato a richiedere all'assicuratore un vincolo assicurativo a favore di GRENKE e a fornire copia della polizza e della dichiarazione di assicurazione in proprio. Fintanto che il cliente non avrà provveduto a tali adempimenti, la società GRENKE ha la facoltà, ma non l'obbligo, di includere il bene all'interno della polizza multirischi conformemente alle condizioni precedenti.

2. I beni inclusi nella polizza multirischi non danno diritto al rilascio di alcun certificato assicurativo ai singoli clienti.

3. Il verificarsi di un danno non esime il cliente dagli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

4. La regolazione di un sinistro deve essere effettuata in conformità alle disposizioni definite nel contratto.

5. Non sono ritenuti validi accordi verbali aggiunti.